



BANCA CENTRALE EUROPEA

**PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 6 dicembre 2002**

**su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze  
relativo ad una proposta di norma sul concambio di titoli *ex lege* 483/93**

**(CON/2002/30)**

1. Il 3 Dicembre 2002, la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze una richiesta di parere relativa alla proposta di una norma concernente il "Concambio titoli *ex lege* 483/93" (in seguito "la norma proposta"). Si intende che la norma proposta sarà inserita nel disegno di legge di bilancio, che dovrà essere approvato dal Parlamento italiano entro la fine di questo anno.
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>1</sup>, poiché la norma proposta concerne operazioni aventi un impatto sul bilancio della Banca d'Italia. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. La norma proposta concerne un'operazione che, conformemente alla lettera inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, comporterebbe una maggiore trasparenza nella rendicontazione del bilancio della Banca d'Italia e del debito pubblico della Repubblica italiana. Più specificatamente, il primo comma della norma proposta prevede la possibilità che i titoli di stato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993 possano essere convertiti, con effetto dal 30 dicembre 2002, con altri titoli di stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia. La legge 483/93, al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato, aveva introdotto il divieto per Banca d'Italia di concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro e aveva reso altresì necessaria la conversione del debito del Tesoro sul conto presso la Banca d'Italia in titoli di Stato, con un rendimento annuale fisso del 1%. Questa norma ha trovato attuazione con il decreto del Ministero del Tesoro del 15 novembre 1994 con il quale fu prevista l'emissione di BTP da trasferire specificatamente alla

---

<sup>1</sup> GU L 189 del 03.07.1998, pag. 42.

Banca d'Italia, ai fini della conversione obbligatoria del debito del Tesoro esistente sul conto corrente in essere presso la Banca d'Italia. La norma proposta prevede la possibilità di convertire i titoli di stato di cui sopra in altri titoli di stato per un ammontare di pari valore di mercato. Un'operazione di tal natura è posta in essere a norma dell'art. 8, comma 29, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che consente al Ministero del Tesoro la ristrutturazione del debito pubblico attraverso operazioni volte, *inter alia*, alla trasformazione della scadenza dei titoli ovvero alla sostituzione degli stessi. Le modalità ed i termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione.

4. Ai sensi del secondo comma della norma proposta, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui alla predetta conversione è integralmente deducibile in quote annuali non superiori ad un decimo del suo importo complessivo. Inoltre, il terzo comma consente che la Banca d'Italia possa utilizzare a copertura della predetta minusvalenza, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data della conversione. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto di rivalutazione che residua dopo la conversione. Infine, il quarto comma abroga la lettera b) del comma 1 dell'art. 104 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dall'oro realizzate dalla Banca d'Italia.
5. La BCE osserva innanzitutto che la norma proposta prevede che i titoli di stato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993 possano essere convertiti in altri titoli di stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia. In conformità all'articolo 108 del Trattato una conversione di tal genere necessita il consenso della Banca d'Italia.
6. L'articolo 101 del Trattato vieta il finanziamento da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso questi ultimi di titoli di debito da parte delle BCN. Per quanto concerne l'articolo 101, la BCE ha preso in considerazione la conversione dei vecchi titoli di stato, attualmente iscritti nel bilancio della Banca d'Italia, e sostanzialmente non negoziabili, in nuovi titoli di stato negoziabili per un ammontare che deve essere di pari valore di mercato.
7. L'articolo 1, comma 2 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio del 13 dicembre 1993, attuativo dei divieti di cui all'articolo 104 e 104 b(1) del Trattato<sup>2</sup> permette l'acquisto diretto da parte di una BCN di titoli acquistati da uno Stato membro al fine di assicurare la conversione in titoli a scadenza fissa negoziabili a condizioni di mercato ovvero crediti a scadenza fissa acquistati anteriormente al 1° gennaio 1994 che non siano negoziabili o che siano negoziabili a condizioni diverse da quelle di mercato, purché la scadenza dei titoli non sia successiva a quella delle citate

---

<sup>2</sup> GU L 332, del 31.12.1993, pag. 1.

attività. Così come osservato nel terzo considerando del Regolamento (CE) n. 3603/93, è auspicabile che le BCN abbiano al proprio attivo crediti negoziabili a condizioni di mercato, soprattutto per dare alla politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) la flessibilità voluta. Assumendo che la scadenza (intesa quale durata finanziaria) dei nuovi titoli non sia più lunga di quella degli attuali titoli di stato, la proposta di conversione di titoli non sarebbe in violazione del regolamento.

8. Dal punto di vista della rendicontazione contabile, la BCE è dell'opinione che la proposta conversione di titoli avrebbe un effetto benefico, in quanto convertirebbe crediti non negoziabili in crediti negoziabili, il che contribuirebbe alla trasparenza della situazione contabile dell'Eurosistema.
9. In ogni caso, la BCE osserva con preoccupazione il contesto attuale in cui si colloca la conversione del debito pubblico. La BCE osserva che tale conversione comporterebbe una significativa riduzione del debito pubblico in un momento in cui il debito in Italia è, per contro, in aumento, in parte a causa di un insufficiente risanamento strutturale della finanza pubblica. Di conseguenza, ciò che dovrebbe essere l'obiettivo primario della conversione, in altre parole il rimborso del debito non negoziabile, potrebbe essere inteso quale obiettivo meramente secondario a quello principale consistente in una riduzione *una tantum* del debito pubblico.
10. La BCE è dell'opinione che debba essere attentamente ponderato se la riduzione del debito in concomitanza con gli attesi sviluppi fiscali sia compatibile con gli scopi di cui all'articolo 104.2 (b) del Trattato, che richiede che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo si stia "... riducendo in misura sufficienti e [...] si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato".
11. In linea con il *Code of best practices on the compilation and reporting of budgetary statistics by Member States* pubblicato dalla Commissione europea, la BCE ritiene necessario sottoporre ad un attento esame le possibili conseguenze della presente operazione sul debito pubblico.
12. La BCE sottolinea che il presente parere può essere soggetto ad ulteriore revisione e riconsiderazione alla luce della convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.
13. Il presente parere è pubblicato sul sito web della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno il 6 dicembre 2002.

*Il Presidente della BCE*

[firmato]

Willem F. DUISENBERG